



Istituto Statale Istruzione Superiore
Enrico Mattei
Cerveteri (RM)

08 Ottobre 2025

Circolare numero 62

Direttiva sulla vigilanza degli alunni e la prevenzione dei rischi

Circolare N. 62
08/10/2025

Cerveteri,

A tutto il personale in servizio in questo istituto scolastico Sito istituzionale

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni e la prevenzione dei rischi all'interno delle pertinenze scolastiche – Responsabilità e Obblighi del Personale Docente e ATA – a.s. 2025/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 del Codice civile, che impone al personale scolastico il dovere di vigilare sugli alunni durante il tempo in cui questi sono loro affidati; VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali; VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; VISTO l'art. 25 del Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico compiti di organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività del personale scolastico; RICHIAMATO interamente il Regolamento d'Istituto vigente; Richiamato il [Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito](#), pubblicati sul sito istituzionale; Richiamata la propria [n. 48 del 30/09/2025](#) avente a oggetto Disposizioni sugli accessi all'istituto scolastico per l'ingresso e l'uscita – a.s. 2025/2026, EMANA

la presente **Direttiva sulla vigilanza degli alunni e la prevenzione dei rischi all'interno delle pertinenze scolastiche per l'a.s. 2025/26** e le relative misure organizzative.

1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica. Il personale **docente** ha l'obbligo di vigilare sugli alunni durante il proprio orario di L'art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che i docenti devono essere in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni fino all'uscita**. La responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile, la responsabilità del danno causato da un minore ricade su chi è tenuto alla sua sorveglianza, come i genitori, i tutori o coloro che, **nel periodo in cui il minore è affidato alla loro vigilanza**, ne hanno la custodia, come nel caso del personale scolastico durante l'orario delle attività. Ai sensi dell'art. 2048 C.C. il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative e comportamentali idonee a prevenire l'evento dannoso, agendo con la diligenza richiesta dalle circostanze.

In merito alla suddetta **responsabilità per danni**:

La **Corte di cassazione** (sentenza 5668 del 18 aprile 2001) ha stabilito che il personale si

libera dalla responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la vigilanza dovuta.

Il personale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative preventive (Cassazione Civile,

sentenza n. 916 del 3 febbraio 1999). La Corte dei conti (sentenza n. 1623 del 19 febbraio 1994) ha precisato che **l'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su altri obblighi di servizio in situazioni di incompatibilità**. Pertanto, in qualunque situazione lavorativa, il personale deve dare priorità alla vigilanza e alla sicurezza.

Se un docente deve allontanarsi temporaneamente dall'aula per motivi urgenti, deve affidare la sorveglianza a un collaboratore scolastico, il quale non può rifiutare l'incarico.

2) **Dovere di vigilanza dei Collaboratori Scolastici** Il compito di vigilanza ricade anche sui collaboratori scolastici ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera a, del CCNL 29/11/2007 (Tab. A). Le porte d'accesso ai plessi **verranno chiuse tassativamente alle ore 8.00** e resteranno chiuse per tutta la durata delle attività didattiche con eccezione della pausa della ricreazione. **I collaboratori scolastici vigilano affinché gli studenti non si allontanino dai plessi durante le attività didattiche**. Qualora gli alunni non rispettino le disposizioni impartite e tentino di uscire nonostante la presenza del collaboratore all'ingresso, questi dovrà **identificarli e segnalarli tempestivamente** all'Ufficio di Presidenza per i provvedimenti del caso. I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni negli spazi comuni dell'edificio scolastico — come corridoi, atri, servizi igienici, ingressi, uscite, cortili e aree di passaggio — anche durante i periodi in cui gli alunni non si trovano sotto la diretta sorveglianza dei docenti (ad esempio, nei momenti di entrata e uscita, quando si recano nei bagni e in caso di momentanea assenza dell'insegnante dall'aula). Tali compiti di vigilanza derivano anche dal regolamento d'istituto, dal piano delle attività e dalle disposizioni del direttore e del dirigente scolastico, che definiscono con precisione i turni e le aree di competenza di ciascun collaboratore, gli orari di accesso alle pertinenze scolastiche, le modalità di apertura e chiusura degli edifici. Nel caso in cui, durante questi momenti o in tali spazi, si verifichi un danno a persone o cose riconducibile a mancata o insufficiente vigilanza, il collaboratore scolastico può essere chiamato a risponderne se risulta che l'evento dannoso sia stato causato da comportamento negligente, imprudente od omissivo. Spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. 3) **Uscita temporanea degli alunni dalla classe durante l'attività didattica** Gli alunni possono uscire dall'aula **solo per motivi di assoluta necessità e sempre uno alla volta. Il docente non deve consentire, per alcun motivo, l'uscita contemporanea di più di un alunno dalla classe**.

Resta, pertanto, **responsabile di eventuali comportamenti o danni** che dovessero verificarsi fuori dall'aula e risultassero **riconducibili a più studenti della propria classe autorizzati a uscire nello stesso momento**.

È vietato allontanare gli alunni per motivi disciplinari o per incarichi legati all'attività

4) Particolari criticità: sorveglianza e controllo dei cancelli esterni durante i cambi di ora e le uscite in sesta ora.

Si richiama l'attenzione di collaboratori scolastici e docenti sulla necessità di garantire la più attenta sorveglianza in particolare nei cambi dell'ora, con particolare attenzione durante le uscite in **sesta ora** e con particolare riferimento all'apertura e chiusura dei cancelli.

In particolare:

I docenti della sesta ora dovranno vigilare con particolare attenzione sulla classe fino all'arrivo del docente della **settima ora**, senza lasciare gli alunni incustoditi per alcun motivo. **I collaboratori scolastici** dovranno prestare particolare attenzione durante le uscite della **sesta ora**, soprattutto nei plessi in cui sono presenti classi con la **settima ora**, curando con precisione l'apertura e la chiusura dei cancelli e la vigilanza nelle aree comuni. 5) **Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e dall'aula all'uscita** All'ingresso dell'edificio scolastico, un collaboratore scolastico deve essere presente a ogni ingresso per vigilare sugli alunni. Gli altri collaboratori vigileranno su corridoi e piani, assicurando che gli studenti raggiungano le aule.

- I docenti sono tenuti a essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

È vietato ai genitori accompagnare i figli fino alle aule, salvo espressa Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici devono vigilare sull'uscita degli alunni, e i docenti sono tenuti a sorvegliare gli alunni fino alla porta d'uscita dell'edificio. Gli alunni minorenni possono uscire dall'edificio solo se accompagnati da un genitore o persona delegata. 6) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti I collaboratori scolastici devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno per garantire la continuità della sorveglianza.

I docenti devono effettuare i cambi in modo rapido e puntuale per evitare che la sorveglianza sia affidata solo ai collaboratori scolastici. 7) Vigilanza durante l'intervallo La sorveglianza durante l'intervallo è affidata al docente in orario, che deve garantire la sicurezza degli alunni sia all'interno delle aule che negli spazi comuni. Gli alunni non devono essere lasciati soli né autorizzati a svolgere attività che possano risultare pericolose. La vigilanza deve essere attiva e distribuita su tutta l'area. 8) Vigilanza durante i trasferimenti (aula/palestra/laboratori/mensa) I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni durante i trasferimenti. Gli spostamenti devono essere ordinati e sicuri per prevenire rischi derivanti da una vigilanza. La presenza del docente accompagnatore non esonera il collaboratore scolastico dall'esercizio della sua ordinaria attività di vigilanza negli spazi comuni. 9) Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso" Gli alunni con difficoltà particolari, incapaci di propria autonomia, devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe, con il supporto dei collaboratori scolastici se necessario.

10) Entrate in ritardo

Gli alunni che arrivano in ritardo devono essere accompagnati in classe dal personale scolastico. In caso di ritardi frequenti, il docente coordinatore o, in sua assenza, i docenti del consiglio di classe devono informare la dirigenza.

11) Uscite anticipate

Nessun alunno può uscire prima del termine delle lezioni senza un'autorizzazione firmata. Gli alunni minorenni escono accompagnati dai tutori legali o loro delegati. Le uscite anticipate devono avvenire, preferibilmente, al cambio dell'ora e devono essere annotate sul Registro di Classe dal docente in servizio nell'ora successiva.

12) Uso delle attrezzature

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza.

I docenti devono fornire agli alunni istruzioni chiare sui rischi legati all'uso di attrezzature e materiali, vigilare attentamente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti.

I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il Direttore SGA vigilano sull'osservanza della Direttiva, segnalando eventuali inadempienze.

Il Dirigente scolastico

Loredana Cherubini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993